

È da segnalare uno strumento pratico per il controllo e la pubblicità degli aiuti di Stato ossia il Registro Nazionale degli Aiuti³⁴. In pratica il registro permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Tuttavia, a titolo cautelativo è comunque opportuno conservare un archivio interno aziendale al fine di verificare con controlli incrociati il *plafond* effettivamente disponibile degli aiuti di stato.

12. IL RISPETTO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Alcune norme relative agli incentivi all'occupazione possono prevedere che il beneficio sia concesso solo ove la nuova assunzione determini un incremento netto dell'occupazione. Il principio è di derivazione comunitaria ed è normato dall'art. 31, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 150/2015. Per la determinazione dell'incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio sancito appunto dal diritto comunitario. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C 415/07) e dalla prassi, nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione è necessario porre a raffronto il numero medio di unità lavoro anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro anno dell'anno successivo all'assunzione. Nel dettaglio, ai fini del calcolo un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA, mentre gli altri lavoratori³⁵ valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale *part-time*. A titolo esemplificativo, un lavoratore a tempo pieno e determinato con durata del rapporto di lavoro pari a sei mesi, vale 0,5 di ULA (6 mesi/12 mesi=0,5 ULA). I lavoratori assunti in sostituzione non devono essere conteggiati poiché si considerano i lavoratori sostituiti.

Oltre alla complessità relativa al calcolo dell'incremento occupazionale netto, sussiste un'ulteriore criticità che concerne l'individuazione dell'arco temporale in cui è possibile fruire dell'incentivo proprio in virtù del fatto che è effettivamente possibile al consacrarsi dell'effettivo incremento occupazionale. Tuttavia secondo la prassi, in particolare nelle risposte a interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle circolari Inps n. 40 e n. 41/2017, i benefici possono essere fruiti secondo due modalità applicative:

³⁴ Registro *Sian* per il settore agricolo e *Sipa* per la pesca e acquacoltura. Il registro nazionale aiuti di Stato è disponibile al seguente link:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

³⁵ È necessario prestare attenzione:

- a) alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell'assunzione;
- b) Alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l'assunzione del lavoratore portatore dell'incentivo;
- c) Il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato.

- sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo.

Pertanto, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo è riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; di converso, nel caso in cui non si verifichi l'incremento occupazionale, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

In via prudenziale l'impresa ha altresì la facoltà di attendere il termine dei 12 mesi al fine di verificare l'effettivo incremento occupazionale e in caso di esito positivo procedere con il recupero dei relativi arretrati. È importante evidenziare che l'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venisse ovvero mantenuto per:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

In conclusione è opportuno segnalare altresì il repertorio nazionale³⁶ degli incentivi all'occupazione istituito presso l'Anpal, consultabile *online* e contenente in riferimento a ciascuno schema incentivante almeno le seguenti informazioni:

- categorie di lavoratori interessati;
- categorie di datori di lavoro interessati;
- modalità di corresponsione dell'incentivo;
- importo e durata dell'incentivo;
- ambito territoriale interessato;
- conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

³⁶ Link al repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione: <https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/>